

## **Regolamento interno della Commissione culturale consultiva**

### **Capitolo primo – Disposizioni organizzative**

#### **Art. 1 - Basi legali**

<sup>1</sup>Il presente regolamento è emanato sulla base dell'art. 18 cpv. 3 del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014.

<sup>2</sup>Gli ambiti culturali sostenibili, i beneficiari del contributo, l'istituzione di borse e premi cantonali e gli importi massimi erogabili sono elencati nella Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e nel regolamento di applicazione del 16 dicembre 2014. Per il settore cinematografico si rimanda alla Legge sul cinema del 9 novembre 2005 e al regolamento di applicazione del 19 ottobre 2010.

#### **Art. 2 - Segretariato, presidenza, cadenza delle sedute della Commissione**

<sup>1</sup>Il segretariato della Commissione culturale consultiva (di seguito Commissione) e delle sue sottocommissioni è assicurato dalla Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU).

<sup>2</sup>Il segretariato assume in particolare i seguenti compiti:

- a) predisporre il calendario annuale delle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni;
- b) verificare l'idoneità e la completezza degli incarti sottoposti all'attenzione della Commissione;
- c) verificare i possibili conflitti d'interesse;
- d) tenere i contatti con i richiedenti;
- e) preparare e partecipare alle sedute (senza diritto di voto), fornendo il supporto inerente agli incarti;
- f) redigere i verbali e formalizzare le decisioni.

<sup>3</sup>Al Presidente della Commissione è in particolare richiesto di concordare con il segretariato l'ordine del giorno delle sedute, esaminare preliminarmente le richieste particolarmente complesse, dirigere i lavori commissionali e rappresentare la Commissione.

<sup>4</sup>La Commissione si riunisce almeno 8 volte l'anno; le sottocommissioni si riuniscono di regola con cadenza trimestrale o semestrale, secondo i settori.

<sup>5</sup>I membri della Commissione che non possono presenziare a una seduta hanno facoltà di esprimersi in forma scritta o di essere consultati a distanza. A questo scopo i preavvisi delle sottocommissioni devono essere trasmessi ai singoli membri al più tardi entro 7 giorni prima della data prevista per la seduta. I presidenti delle sottocommissioni possono delegare al segretariato la presentazione dei dossier alla Commissione. Il Direttore o un rappresentante della DCSU presenziano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni.

#### **Art. 3 - Obblighi dei membri della Commissione e delle sottocommissioni**

<sup>1</sup>I membri della Commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a:

- a) svolgere i propri compiti tutelando in buona fede gli interessi dell'ente pubblico;
- b) mantenere la riservatezza e la confidenzialità assolute sugli incarti, sulle discussioni e sui preavvisi;
- c) evitare situazioni di conflitto d'interesse e, se del caso, segnalarle, rinunciando all'attribuzione dell'incarto e non presenziando alla valutazione.

<sup>2</sup>Gravi inosservanze ai principi appena esposti possono portare alla revoca del mandato commissionale da parte dell'organo di nomina.

#### **Art. 4 – Moduli, informazioni e termini**

<sup>1</sup>Le formalità da seguire, i moduli, le scadenze di inoltro delle istanze e le date delle sedute della Commissione e delle sottocommissioni vengono pubblicate sul sito Internet della DCSU a cura del segretariato.

<sup>2</sup>I dati di ogni istanza ed eventuali complementi sono raccolti in un resoconto annuale pubblicato sul sito della DCSU.

### **Capitolo secondo – Procedura di richiesta e di riesame**

#### **Art. 5 – Residenza dei richiedenti**

Rientrano tra i richiedenti ammissibili:

- a) le istituzioni, fondazioni e associazioni culturali, case editrici, registi indipendenti e operatori culturali ticinesi o con sede in Ticino da almeno 3 anni;
- b) le istituzioni, fondazioni e associazioni culturali, case editrici rinomate con sede fuori cantone ma che coinvolgono artisti, scrittori, compositori, autori ticinesi o residenti in Ticino da almeno 3 anni;
- c) le case di produzione cinematografiche con sede in Ticino da almeno 1 anno.

#### **Art. 6 – Non entrata in materia**

<sup>1</sup>È esclusa l'entrata in materia relativa a richieste inerenti:

- a) a progetti di design;
- b) ad attività di formazione;
- c) a residenze artistiche in Ticino;
- d) a concorsi e premi.

<sup>2</sup>Inoltre, un progetto non è sostenibile se:

- a) ha chiaro scopo propagandistico, politico, partitico o di proselitismo, o che promuovono in maniera diretta o indiretta atteggiamenti antisociali come la segregazione, la discriminazione o la violenza;
- b) rientra in un curriculum scolastico oppure in una formazione di base o continua (fra cui tesi di dottorato, progetti di diploma, borse universitarie ecc.);
- c) è a carattere amatoriale;
- d) riguarda la prima edizione di un evento o la prima produzione di un nuovo soggetto artistico;
- e) riguarda infrastrutture, attrezzature o la gestione di istituzioni culturali, archivi e collezioni;
- f) è prettamente a scopo di lucro o è già completamente finanziato.

<sup>3</sup>Se viene constatata una delle casistiche di cui ai cpv. 1 e 2, il segretariato, sentito il Presidente della Commissione, informa il richiedente della mancata entrata in materia.

## **Art. 7 – Presentazione della richiesta ed esame preliminare**

<sup>1</sup>La richiesta deve:

- a) essere presentata in lingua italiana;
- b) essere completa di tutti i documenti richiesti.

<sup>2</sup>Il segretariato esamina preliminarmente quanto previsto dal cpv. 1 e procede a richiedere eventuali complementi. Soltanto a completamento del dossier il segretariato conferma al mittente l'avvio della procedura di esame.

## **Art. 8 - Documentazione richiesta e modulistica:**

<sup>1</sup>La documentazione di base, richiesta nel quadro dell'istruzione delle pratiche, è la seguente:

- a) moduli M01 (modulo riassuntivo a preventivo) e MP quando necessario (modulo dettagliato per pubblicazioni, collane e riviste);
- b) lettera di richiesta datata e firmata, con presentazione del richiedente, motivazioni e sintesi del progetto;
- c) statuti dell'organizzazione richiedente, bilancio e conto economico e rapporto di revisione dei conti;
- d) presentazione dettagliata del progetto (programma provvisorio/definitivo, data e luogo di realizzazione, persone coinvolte, curriculum vitae);
- e) preventivo particolareggiato con costi e ricavi (piano finanziario completo con menzione degli enti e/o sponsor pubblici e privati e relativo contributo richiesto/concesso, quota parte del richiedente/della casa di produzione/della casa editrice, contributo chiesto al Cantone);
- f) consuntivo dell'anno o della manifestazione precedente;
- g) altre informazioni utili per la valutazione (brochure, certificati ecc.).

<sup>2</sup>Nel caso di prime richieste, alla documentazione di base vanno aggiunti una documentazione e i bilanci relativi alle precedenti edizioni/attività unitamente al rapporto di revisione dei conti.

<sup>3</sup>Informazioni pubblicate su social media o siti web che non siano quelli ufficiali e professionali del richiedente non saranno considerate.

## **Art. 9 - Valutazione delle richieste**

<sup>1</sup>Quando il contenuto è chiaramente attribuibile a uno specifico settore, la richiesta viene attribuita in prima istanza alla specifica sottocommissione e le sue valutazioni vengono suddivise in 3 categorie di accreditamento:

- a) Categoria A, sostegno senza riserve;
- b) Categoria B, sostegno con riserve;
- c) Categoria C, richiesta non accolta o non idonea.

<sup>2</sup>Ogni progetto è esaminato dalla sottocommissione in base a:

- a) il valore artistico o scientifico;
- b) l'inserimento nel contesto culturale del cantone e la rilevanza per il territorio;
- c) la valutazione dell'ente organizzatore;
- d) la valutazione del preventivo di spesa e del fabbisogno riconosciuto, tenendo conto del grado di autofinanziamento e della proporzionalità dell'importo richiesto.

<sup>3</sup>I criteri specifici di valutazione relativi ai singoli ambiti culturali sono indicati al capitolo terzo.

<sup>4</sup>Quando invece il contenuto non è attribuibile a uno specifico settore o si è in presenza di richieste multidisciplinari, l'attribuzione dell'incarto è decisa dalla direzione DCSU, che può decidere anche di far capo simultaneamente a più sottocommissioni, a singoli commissari o a esperti esterni.

<sup>5</sup>Le proposte di preavviso e di contributo, da sottoporre alla Commissione, danno conto della categoria di accreditamento di cui al cpv. 1 e, in caso di preavviso negativo, di una motivazione chiaramente formulata.

<sup>6</sup>Le proposte di preavviso di categoria B vengono riesaminate in seconda istanza dalla Commissione, mentre le proposte di preavviso di categoria A e C possono non essere ridiscusse.

<sup>7</sup>Per i preavvisi di categoria C, la Commissione è comunque tenuta a formulare una motivazione.

### **Art. 10 - Accreditamento e proposte di valutazione**

<sup>1</sup>La Commissione emana i propri preavvisi e le proposte di contributo all'attenzione della direzione DCSU, che le trasmette alla direzione DECS, la quale può rinviarle alla Commissione per spiegazioni o completazioni, accoglierle o modificarle. Se intende modificarle, ne informa la Commissione.

<sup>2</sup>La decisione finale di accreditamento del DECS viene comunicata in forma scritta alla DCSU ed eseguita secondo le competenze di legge in base all'importo stanziato. Qualora la decisione fosse negativa, la DCSU comunica per iscritto al richiedente le motivazioni del rifiuto e la possibilità di riesame.

<sup>3</sup>L'importo assegnato può essere erogato interamente o sotto forma di acconto al momento della decisione; il saldo sarà versato a conclusione dell'iniziativa, previa presentazione dei consuntivi e dei giustificativi di spesa.

### **Art. 11 - Domande di riesame**

<sup>1</sup>Qualora la decisione non soddisfi il richiedente, egli ha facoltà di presentare una richiesta di riesame all'autorità che l'ha emanata, di regola entro 15 giorni, purché possa portare elementi nuovi o argomenti da riconsiderare.

<sup>2</sup>La richiesta di riesame viene vagliata in prima istanza dalla Direzione DCSU, che decide se dare risposta immediata, sentire il parere di singoli commissari o chiedere una rivalutazione alle sottocommissioni o alla Commissione.

<sup>3</sup>Il richiedente verrà informato sui tempi necessari per il riesame.

## **Capitolo terzo – Criteri settoriali**

### ***Sezione 1 - Settore arti sceniche e performative***

#### **Art. 12 - Criteri generali e limiti per il sostegno all'attività di compagnia**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente attività proposte da realtà professionistiche riconosciute che danno garanzie di continuità sul territorio a medio termine e che possono vantare un'attività professionale della durata minima di 3 anni.

<sup>2</sup>La disponibilità in proprietà o in gestione di uno spazio per prove e/o rappresentazioni, l'esistenza di una struttura organizzativa permanente, l'offerta di una regolare attività di rappresentazione e di diffusione degli spettacoli prodotti e comprovate collaborazioni a livello regionale, nazionale e internazionale, così come l'organizzazione di tournée organizzate fuori dagli spazi propri sono i principali indicatori inerenti alle garanzie di continuità sul territorio a medio termine.

<sup>3</sup>Il contributo può arrivare fino a un massimo del 35% dei costi complessivi riconosciuti comprendenti le spese di programmazione e di messa in scena delle repliche annuali. Per le repliche fuori Cantone (in Svizzera o all'estero) sono considerate, dietro esibizione dei relativi accordi, solo quelle tenute grazie ad organizzatori professionali riconosciuti e a condizione che il rischio economico delle repliche sia assunto dall'organizzatore (pagamento di un cachet oppure incasso con minimo garantito). A consuntivo può inoltre essere computato nei costi complessivi riconosciuti un importo per le prestazioni proprie pari al massimo al 10% delle spese di programmazione e di messa in scena delle repliche annuali ad una tariffa oraria di 25 franchi.

### **Art. 13 – Criteri e limiti per le produzioni**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente:

- a) una produzione/allestimento annuale di uno spettacolo professionale, di cui sia presumibile la qualità del prodotto finale, che viene rappresentato/replicato almeno 3 volte in Ticino (fa testo la presentazione di programmi e locandine);
- b) richieste di artisti emergenti (fino ai 35 anni compiuti) per un massimo di tre volte.

<sup>2</sup>Una congrua retribuzione degli artisti e delle maestranze coinvolte nel progetto, il numero di repliche confermate al momento della richiesta, nonché comprovate collaborazioni e coproduzioni a livello regionale, nazionale e/o internazionale sono i principali indicatori inerenti alla professionalità e alla qualità del prodotto finale.

<sup>3</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo del 50% dei costi complessivi di produzione riconosciuti e fino ad un massimo di fr. 200'000.-. A consuntivo può inoltre essere computato nei costi complessivi riconosciuti un importo per le prestazioni proprie pari al massimo al 10% dei costi di produzione ad una tariffa oraria di 25 franchi.

### **Art. 14 – Criteri e limiti per rassegne e festival teatrali**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente proposte (una per anno/stagione) che si svolgono in Ticino e sono organizzate da strutture professionali con attività continuative riconosciute. Per eventi che si svolgono in parte in Ticino e in parte fuori Cantone si terrà conto proporzionalmente soltanto dei costi della parte proposta in Ticino.

<sup>2</sup>Le collaborazioni a livello regionale, nazionale e internazionale, lo sviluppo di attività collaterali e di mediazione finalizzate al coinvolgimento di nuovi pubblici così come la presenza di spettacoli di produzione ticinese invitati nella rassegna o festival e adeguatamente retribuiti rappresentano indicatori importanti per il sostegno. Richieste provenienti da due o più richiedenti consorziati sono favorite.

<sup>3</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo del 35% dei costi della rassegna/festival complessivi riconosciuti tenuto conto del grado di finanziamento (altri enti pubblici, sponsor privati, ricavi da vendite). A consuntivo può inoltre essere computato nei costi complessivi riconosciuti un importo per le prestazioni proprie pari al massimo al 10% dei costi della rassegna/festival ad una tariffa oraria di 25 franchi.

### **Art. 15 - Criteri di esclusione**

Sono comunque escluse da contributi:

- a) le attività delle società filodrammatiche, ad eccezione del contributo annuale all'ente federativo;
- b) le attività di soggetti amatoriali, ad eccezione di progetti con un marcato inquadramento professionale che dia le dovute garanzie, o dove l'attività amatoriale abbia raggiunto un livello qualitativo tale per cui il mancato sostegno sarebbe un'importante perdita dal punto di vista culturale;
- c) le attività svolte fuori Cantone, ad eccezione di quelle incluse in particolari programmi di scambio culturale e delle repliche di cui all'Art. 12 cpv. 3;
- d) le richieste di soggetti residenti o con sede fuori Cantone. Un richiedente residente fuori Cantone che può dimostrare importanti relazioni con il Ticino può inoltrare richiesta se attestata, dietro esibizione dei contratti, l'esistenza di almeno un coproduttore locale che sostenga il progetto con una partecipazione finanziaria.

### **Art. 16 - Documentazione richiesta**

<sup>1</sup>Per la richiesta è necessario compilare e produrre:

- a) il modulo settoriale T/A (attività annuale);
- b) il modulo settoriale T/NP (nuova produzione);
- c) il modulo settoriale T/R (rassegne).

<sup>2</sup>I moduli devono essere completati con i documenti menzionati all'art. 8. Ad essi va aggiunta una descrizione della composizione dello staff artistico e tecnico.

<sup>3</sup>Le richieste in base agli artt. 12, 13 e 14 sono da presentare entro fine marzo o fine settembre. Quelle in base all'art. 13 possono essere presentate al massimo con un anno di anticipo rispetto alla data del debutto, quelle in base all'art. 14 al massimo con un anno di anticipo rispetto alla data d'inizio della manifestazione.

## **Sezione 2 - Settore arti visive**

### **Art. 17 - Criteri generali e limiti per il sostegno ordinario**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente attività di esposizione continuative e regolari che si avvalgono del lavoro di un curatore professionista, promosse o accolte in istituzioni museali/sedi espositive pubbliche riconosciute e private no profit.

<sup>2</sup>Le richieste devono essere inoltrate dalla sede espositiva o dall'organizzatore e non dall'artista.

<sup>3</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo del 35% dei costi complessivi riconosciuti e fino ad un massimo di fr. 35'000.- per singolo evento e un massimo di fr. 60'000.- annuali per lo stesso istituto.

### **Art. 18 – Pubblicazioni artistiche**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente:

- a) monografie importanti o cataloghi ragionati, in italiano e/o altre lingue, che tracciano in modo ampio il percorso dell'artista quale contributo alla promozione della cultura del nostro territorio anche fuori dai confini cantonali;
- b) libri/cartelle d'artista a tiratura limitata;

- c) prime edizioni/pubblicazioni/primi video per la documentazione di un giovane artista ai fini della promozione del suo lavoro;
- d) pubblicazioni per una ricorrenza di un artista ticinese non più vivente.

<sup>2</sup>Le richieste di cui al cpv. 1 lett. a) devono essere inoltrate dalla casa editrice o da un'istituzione riconosciuta e non dall'artista.

<sup>3</sup>Il contributo:

- a) per quanto previsto al cpv. 1 lett. a) può arrivare fino ad un massimo del 35% dei costi riconosciuti per il lavoro di redazione, realizzazione, promozione e diffusione;
- b) per quanto previsto al cpv. 1 lett. b) è possibile unicamente nella forma dell'acquisto di copie;
- c) per quanto previsto al cpv. 1 lett. c) può arrivare fino ad un massimo di fr. 5'000.- (l'acquisto di un'opera dello stesso artista nello stesso anno non è possibile);
- d) per quanto previsto al cpv. 1 lett. d) può arrivare fino ad un massimo del 35% dei costi riconosciuti per il lavoro di redazione, realizzazione, promozione e diffusione.

### **Art. 19 – Acquisto di opere**

<sup>1</sup>L'acquisto di opere, che avviene di regola in occasione di mostre presso sedi riconosciute, non è permesso per lo stesso artista in un periodo inferiore a 5 anni.

<sup>2</sup>Il credito a disposizione è parte del budget ordinario annuale della DCSU.

### **Art. 20 – Sostegno all'artista**

<sup>1</sup>L'artista può essere sostenuto se invitato a manifestazioni di rilievo al di fuori dei confini cantonali mediante un contributo per spese di trasferta, trasporti ed eventuali assicurazioni.

<sup>2</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo di fr. 5'000.-, per una sola occasione l'anno.

### **Art. 21 - Criteri di esclusione**

Sono comunque escluse da contributi:

- a) la creazione artistica;
- b) le mostre ospitate in istituti scolastici o universitari;
- c) le attività espositive delle gallerie d'arte di natura commerciale e la partecipazione a fiere d'arte;
- d) le spese per cataloghi di mostre;
- e) le mostre che si svolgono fuori dal territorio ticinese, ad eccezione di quelle ospitate dalle istituzioni museali o sedi espositive pubbliche nazionali o estere riconosciute a livello internazionale che presentino un artista del territorio ticinese e ad eccezione di iniziative di portata nazionale sostenute da un preavviso favorevole della Conferenza dei delegati cantonali alla cultura.

### **Art. 22 – Documentazione richiesta**

Per la richiesta è necessario compilare e produrre i documenti menzionati all'art. 8 (nel caso delle pubblicazioni, il modulo MP).

### **Sezione 3 - Settore cinema e audiovisivi**

#### **Art. 23 – Produzione di film**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente:

- a) opere di registi ticinesi o di registi residenti nel Cantone da almeno 3 anni o di case di produzione ticinesi o residenti nel Cantone da almeno 1 anno;
- b) opere ambientate in Ticino, che interessano il suo territorio, la sua storia, il suo patrimonio artistico e culturale;
- c) opere inerenti a personaggi o fatti che hanno influenzato o influenzano la storia ticinese, come pure testimonianze di personalità importanti.

<sup>2</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo del 30% dei costi complessivi riconosciuti e fino ad un massimo di fr. 150'000.-.

#### **Art. 24 – Divulgazione dell'arte cinematografica**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente le attività di enti pubblici e privati aventi per scopo la conoscenza e la divulgazione dell'arte cinematografica.

<sup>2</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo del 30% dei costi complessivi riconosciuti.

#### **Art. 25 - Lavori di diploma finali**

<sup>1</sup>In deroga all'art. 6 cpv. 2 lett. b), per l'entrata in materia possono essere considerati unicamente:

- a) i lavori inerenti all'ottenimento del diploma finale presso scuole specializzate sul cinema con sede in Ticino;
- b) i lavori realizzati da studenti ticinesi o residenti nel cantone da almeno 3 anni inerenti all'ottenimento del diploma finale presso scuole specializzate sul cinema con sede nel resto della Svizzera o all'estero.

<sup>2</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo di fr. 10'000.-.

#### **Art. 26 - Rassegne e festival cinematografici**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente le manifestazioni durante le quali si proiettano film di particolare interesse o valore.

<sup>2</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo del 30% dei costi complessivi riconosciuti.

#### **Art. 27 - Criteri di esclusione**

Sono comunque escluse da contributi:

- a) i prodotti a destinazione prevalentemente televisiva;
- b) i prodotti a finalità commerciale e senza valenze artistiche e culturali;
- c) le produzioni che non si avvalgono di uno staff professionistico.

#### **Art. 28 – Documentazione richiesta**

Per la richiesta è necessario compilare e produrre i documenti menzionati all'art. 8. Nel caso delle produzioni cinematografiche vanno aggiunti una sinossi, la sceneggiatura, un piano di finanziamento e un budget sulla base dei formulari elaborati dall'Ufficio federale della cultura, l'indicazione dei tempi di realizzazione, l'indicazione sulla composizione dello staff tecnico e del cast.

## **Sezione 4 - Settore letteratura e pubblicazioni**

### **Art. 29 – Criteri generali e limiti per il sostegno ordinario**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente le pubblicazioni librarie.

<sup>2</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo del 35% dei costi complessivi riconosciuti. Qualora l'opera fosse già stampata o in fase di stampa, il contributo può comprendere l'acquisto di copie.

<sup>3</sup>Il Cantone può richiedere un numero di esemplari in contropartita.

### **Art. 30 – Traduzioni**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente:

- a) le traduzioni da altre lingue solo se favoriscono la diffusione di tematiche d'interesse culturale per il Ticino;
- b) le traduzioni in altre lingue di autori ticinesi.

<sup>2</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo del 35% dei costi complessivi riconosciuti.

<sup>3</sup>Il Cantone può richiedere un numero di esemplari in contropartita.

### **Art. 31 – Lavori di dottorato**

<sup>1</sup>In deroga all'art. 6 cpv. 2 lett. b), per l'entrata in materia possono essere considerati unicamente i lavori di dottorato "Magna" o "Summa cum Laude", che escano in una collana universitaria o casa editrice di pari livello, in qualunque lingua.

<sup>2</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo di fr. 5'000.-.

<sup>3</sup>Il Cantone può richiedere un numero di esemplari in contropartita.

### **Art. 32 - Criteri di esclusione**

Sono comunque escluse da contributi:

- a) pubblicazioni già presenti sul mercato librario svizzero o internazionale riproposti da un editore ticinese senza elementi di novità;
- b) ristampe non integrate da elementi di novità;
- c) libri illustrati senza carattere innovativo o che presentano evidenti finalità commerciali ("libri strenna");
- d) libri scolastici e universitari, antologie;
- e) richieste di case editrici estere, o che stampano all'estero, ad eccezione di sedi editoriali dal riconosciuto valore o che stampano opere di autori ticinesi in una collana specializzata o di saggistica, assicurandone la promozione e la diffusione.

### **Art. 33 – Documentazione richiesta**

Per la richiesta è necessario compilare e produrre i documenti menzionati all'art. 8.

## **Sezione 5 - Settore musica**

### **Art. 34 – Stagioni, rassegne, festival e open air musicali**

<sup>1</sup>Sono considerate le seguenti definizioni:

- a) la stagione musicale è una programmazione concertistica di almeno dieci appuntamenti, regolarmente distribuiti nel tempo e dall'ubicazione geografica circoscritta; essa deve presentare un profilo artistico coerente per ambito di genere;
- b) la rassegna musicale è una programmazione concertistica di almeno quattro appuntamenti, relativamente concentrati nel tempo e dall'ubicazione geografica circoscritta; essa deve presentare un profilo artistico coerente per stili, temi, generi oppure organici musicali;
- c) il festival musicale è una programmazione concertistica concentrata nei luoghi e nei tempi, caratterizzata dalla coerenza artistica negli stili, dei temi, dei generi oppure degli organici musicali e che preveda almeno tre giornate di programmazione con almeno due concerti al giorno;
- d) l'open air è una programmazione concertistica all'aperto in particolare relazione con elementi ambientali/paesaggistici; essa deve presentare un'unità di luoghi, una concentrazione nei tempi e far capo ad una programmazione artistica-curatoriale di profilo.

<sup>2</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente le stagioni, le rassegne, i festival e gli open air musicali che hanno luogo in Ticino e che:

- a) risultano proporzionali rispetto all'offerta presente nella regione;
- b) si caratterizzano per l'originalità e la qualità artistica della proposta.

<sup>3</sup>Per le stagioni, rassegne e festival musicali, il contributo può arrivare fino ad un massimo del 35% dei costi complessivi riconosciuti. Per gli open air il contributo può arrivare fino a un massimo di fr. 7'000.-.

### **Art. 35 – Produzioni discografiche**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerati unicamente:

- a) lavori di autori che offrano un profilo di credibilità rispetto al genere musicale proposto per la pubblicazione e che presentino un profilo creativo e realizzativo già consolidato;
- b) lavori inerenti a un repertorio in massima parte attuale e originale;
- c) lavori inerenti a un repertorio che già in sede di presentazione-demo si caratterizza per gli elevati standard qualitativi della composizione e dell'esecuzione;
- d) lavori che offrano le massime garanzie di qualità tecnico-realizzativa;
- e) lavori destinati alla pubblicazione garantita da un'etichetta discografica riconosciuta rispetto al genere e conseguentemente distribuita e promossa su scala sovregionale.

<sup>2</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo del 50% dei costi complessivi riconosciuti e fino ad un massimo di fr. 20'000.-.

### **Art. 36 – Altre espressioni musicali**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerati unicamente:

- a) attività musicali di grande rilevanza che non abbiano una vera e propria definizione professionale (soprattutto espressioni afferenti all'ambito popolare) ma dai contenuti tecnico/artistici ineccepibili;
- b) cori amatoriali che presentino un piano di formazione interna affidato a personale didatticamente formato e precisamente delineato nei modi e nei tempi;

c) tournée di gruppi musicali, compositori o musicisti se invitati a manifestazioni di rilievo al di fuori dei confini cantonali.

<sup>2</sup>Il contributo:

- a) per quanto previsto al cpv. 1 lett. a) può arrivare fino a un massimo del 35% dei costi complessivi riconosciuti ed è mirato all'incremento della qualità e dell'originalità;
- b) per quanto previsto al cpv. 1 lett. b) può arrivare fino a un massimo di fr. 5'000.- annuo quale contributo mirato all'incremento della qualità e dell'originalità;
- c) per quanto previsto al cpv. 1 lett. c) può arrivare fino ad un massimo di fr. 5'000.- ed è riferito alle spese di trasferta, trasporto e assicurazione, commisurato ai km, al numero dei partecipanti e al numero di date.

### **Art. 37 - Criteri di esclusione**

Sono comunque esclusi da contributi:

- a) le composizioni;
- b) i concerti o eventi singoli;
- c) le proposte inerenti alla musica classica con interpreti o gruppi non inseriti fattivamente nei circuiti internazionali dell'interpretazione;
- d) i gruppi e orchestre di musica classica che non presentano organici professionistici stabili e una rotazione dei direttori e dei solisti secondo la prassi dell'ambito;
- e) le proposte inerenti alla musica del presente comprendenti repertori non originali (cover, tributi);
- f) le programmazioni autopromozionali, in cui gli organizzatori compaiono anche come artisti;
- g) i campi per ragazzi nei periodi festivi, ad eccezione di quanto disposto dall'Ufficio federale della cultura;
- h) i gruppi musicali e le bande musicali non professionistici
- i) le iniziative dal carattere meramente socio-ricreativo.

### **Art. 38 – Documentazione richiesta**

Per la richiesta è necessario compilare e produrre i documenti menzionati all'art. 8, ai quali vanno aggiunti:

- a) per le richieste di contributo a stagioni, rassegne e festival musicali, l'elenco e i curriculum vitae degli artisti e dei gruppi musicali coinvolti nonché il resoconto dell'edizione precedente;
- b) per le produzioni discografiche, i demo o gli spartiti, eventuali registrazioni precedenti, l'elenco e i curriculum vitae di compositori e dei musicisti, nonché copia del contratto con la casa discografica.

## **Sezione 6 - Settore festival letterari, organizzazioni e riviste culturali**

### **Art. 39 – Festival letterari**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerati unicamente festival:

- a) che si avvalgono di un ente organizzatore e di un comitato scientifico/di accompagnamento;
- b) che presentano un bilancio unitamente al rapporto di revisione dei conti;
- c) che si svolgono in Ticino o, se nel resto della Svizzera, che invitano autori e traduttori ticinesi.

<sup>2</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo del 35% dei costi complessivi riconosciuti, ad esclusione delle spese amministrative e degli affitti.

#### **Art. 40 – Enti, circoli e associazioni culturali**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente organizzazioni:

- a) con sede in Ticino da almeno 3 anni e con finalità culturali e nel campo delle scienze umane espresse nello statuto;
- b) che presentano un bilancio unitamente al rapporto di revisione dei conti.

<sup>2</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo del 35% dei costi complessivi riconosciuti, ad esclusione delle spese amministrative e degli affitti.

#### **Art. 41 – Riviste culturali**

<sup>1</sup>Per l'entrata in materia possono essere considerate unicamente le riviste con sede in Ticino a carattere storico, letterario, artistico e culturale dirette da un comitato scientifico.

<sup>2</sup>Il contributo può arrivare fino ad un massimo del 35% dei costi complessivi annui riconosciuti.

#### **Art. 42 - Criteri di esclusione**

Sono comunque esclusi da contributi:

- a) i convegni o le attività culturali promossi da enti già sostenuti dal Cantone (USI, SUPSI, Fondazione Monte Verità);
- b) i convegni o le conferenze che si svolgono fuori dal Cantone, ad eccezione di quelli legati alla promozione della lingua italiana o inclusi in un particolare programma di scambio culturale;
- c) le riviste online.

#### **Art. 43 – Documentazione richiesta**

Per la richiesta è necessario compilare e produrre i documenti menzionati all'art. 8 (nel caso delle riviste il modulo MP) ai quali vanno aggiunti il piano editoriale e il piano di finanziamento dettagliato.

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport con RD n. 37 dell'11.02.2020